



Provincia di Venezia

AMBIENTE Prot. n. 23615 - 13

Determinazione N. 585 / 2013

Responsabile del procedimento: MEMOLI SOFIA

Oggetto: **AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA GIGLIO SRL ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI GESTIONE RIFIUTI SITO IN VIA TRIESTINA 30020 TORRE DI MOSTO (VE)**

Il dirigente

Visto che:

con determinazione provinciale n. 40536 del 14.06.2011 è stato approvato, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006, il progetto presentato dalla ditta **GIGLIO S.r.l.** con sede legale in Via Triestina 30020 TORRE DI MOSTO VE, per la realizzazione di un impianto di recupero rifiuti in Via Triestina Snc - 30020 TORRE DI MOSTO VE;

con nota prot. n. 58691 del 09.08.2011, la Ditta ha trasmesso l'appendice n. 250 del 22.02.2011 alla polizza fideiussoria n. 561247818 della Compagnia di Assicurazioni CARIGE ASSICURAZIONI SPA avente scadenza al 03.11.2015, con validità fino al 03.11.2017;

con prot. n. 64700 del 06.09.2011 è stato richiesto alla ditta l'adeguamento delle garanzie finanziarie prestate;

con prot. n. 19593 del 05.03.2012 è stato acquisito l'adeguamento delle garanzie finanziarie richieste; in data 13.03.2012, con prot. 24108 del 16.03.2012, è stata accettata l'appendice n. 250 del 22.02.2011 alla polizza fideiussoria n. 561247818 della Compagnia di Assicurazioni CARIGE ASSICURAZIONI SPA;

con nota acquisita agli atti con prot. n. 24196 del 16.03.2012, la Ditta ha trasmesso:

- la dichiarazione di ultimazione dei lavori;
- la dichiarazione di nomina del tecnico responsabile della gestione dell'impianto, e sua autodichiarazione di possesso dei requisiti stabiliti dalla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di verb. del 20.04.2006;
- la comunicazione di avvio dell'esercizio provvisorio in data 16.03.2012;
- la certificazione di collaudo parziale relativo alle aree di deposito dei rifiuti;

in data 02.08.2012 è stata acquisita agli atti con prot. n. 70751 del 02.08.2012 la richiesta della ditta di autorizzazione all'esercizio, comprensiva del certificato del collaudo tecnico funzionale dell'impianto redatto dal geom. De Carlo Stefano iscritto al n. 2294 al Collegio dei Geometri di Venezia;

con nota prot. 83414 del 19.09.2012 è stato richiesto l'adeguamento delle garanzie finanziarie alla DGRV n. 2229 del 20.12.2011 e alla durata dell'autorizzazione all'esercizio definitivo che scadrà, come richiesto dalla ditta con istanza prot. n. 70751 del 02.08.2012, il 16.06.2016, sospendendo i termini del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione;

con prot. 101864 del 16.11.2012 la ditta ha presentato un'appendice alla fideiussione n. 561247818;

con nota prot. 109646 del 10.12.2012 è stato richiesto alla ditta la regolarizzazione delle garanzie finanziarie prestate, in quanto l'appendice presentata con prot. 101864 del 16.11.2012 non era conforme al modello trasmesso con nota prot. 83414 del 19.09.2012;

con prot. n. 18701 del 27.02.2013 la ditta Giglio Srl ha presentato l'appendice alla polizza conformemente al modello trasmesso con nota prot. 83414 del 19.09.2012 e pertanto sono stati riavviati i termini del procedimento;

con prot. 11747 del 05.02.2013 è stata autorizzata la realizzazione della modifica sostanziale del progetto dell'impianto di gestione di rifiuti in oggetto;

l'autorizzazione all'esercizio richiesta con istanza prot. n. 70751 del 02.08.2012 disciplinerà l'attività fino all'avvio dell'esercizio provvisorio relativo al provvedimento prot. 11747 del 05.02.2013, nel quale dovranno essere rispettate le prescrizioni del medesimo provvedimento;

la L.R. 21 gennaio 2000, n. 3; integra e modifica la L.R. 16 aprile 1985 n. 33;

con la L.R. n. 20/2007 la Regione del Veneto ha ribadito l'attribuzione alle Province, ai sensi della vigente L.R. 3/2000, delle competenze in materia di gestione dei rifiuti;

il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i ed il D.M. 161/2002 contiene norme tecniche per il recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi;

il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. reca "Norme in Materia Ambientale";

il Capo IV della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 disciplina in particolare le "Autorizzazioni e iscrizioni per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti";

l'art. 184-ter c. 3 detta norme in materia di recupero dei rifiuti.

la D.G.R.V. n. 2229 del 20.12.2010, come modificata con la DGRV 1543 del 31.12.2012, detta norme in materia di garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti;

la D.G.R.V. n. 2166 del 11.07.2006 fornisce i primi indirizzi per la corretta applicazione del D.Lgs. n. 152/2006, confermando tra l'altro, le procedure di cui alla L.R. n. 3/2000;

la D.G.R.V. n. 1773 del 28.08.2012 ha definito delle "Modalità operative per la gestione dei rifiuti da attività di costruzione e demolizione".

Visto inoltre che

con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2005/00018 di Verbale del 24.02.2005, sono stati stabiliti i requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni provinciali per l'esercizio delle attività di gestione rifiuti ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 05.02.997, n. 22;

con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di Verbale del 20.04.2006, che modifica le Delibere del Consiglio n. 2005/00097 del 22.12.2005 e n. 2006/00004 del 12.01.2006, sono stati stabiliti i requisiti di idoneità del tecnico responsabile delle imprese autorizzate all'esercizio di attività di gestione di rifiuti ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 22/1997;

con deliberazione della Giunta della Provincia di Venezia n. 2008/00068 del 01.04.2008 è stata definita la disciplina delle garanzie finanziarie da prestarsi a favore della Provincia da parte dei soggetti autorizzati alle attività di gestione dei rifiuti;

con deliberazione della Giunta Provinciale n. 230 del 29.12.2010 è stato approvato il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi della Provincia che attribuisce al Dirigente l'adozione di atti che impegnano la Provincia verso l'esterno nonché adotta gli atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;

Visto infine che

sono state adottate misure per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, ai sensi della legge 15 maggio 1997 n. 127;

il competente ufficio di questa Provincia ha svolto un'istruttoria su quanto richiesto;

non sussistono impedimenti al rilascio dell'autorizzazione richiesta

DETERMINA

1) E' autorizzato l'esercizio, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e dell'art. 26 della L.R. 3/2000, dell'impianto di gestione di rifiuti della ditta **GIGLIO S.r.l.** (C.F. 01520440098) con sede legale in Via Triestina 30020 TORRE DI MOSTO VE e impianto in Via Triestina 30020 TORRE DI MOSTO VE per lo svolgimento delle seguenti operazioni degli allegati B e C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:

R13: messa in riserva per i rifiuti in ingresso destinati a trattamento presso l'impianto o presso altri impianti e per i rifiuti prodotti dall'attività;

R12 S: separazione del rivestimento metallico del catalizzatore e successiva triturazione del monolita interno;

nelle aree identificate nella **planimetria** allegata alla presente determina, che ne costituisce parte integrante, e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

2) L'efficacia del presente provvedimento decorre dalla data di ritiro del presente provvedimento apposta in calce allo stesso ed è subordinata all'attestazione di cui al Punto 3, consegnata unitamente al presente provvedimento.

3) La regolare prestazione delle garanzie finanziarie a favore della Provincia di Venezia relative al presente provvedimento, presentate dalla Ditta con nota prot. n. 18701 del 27.02.2013 a seguito della nota provinciale prot. n. 109646 del 10.12.2012 è attestata da questa Amministrazione con apposito atto di accettazione delle stesse.

- 4) Entro il 30° giorno successivo ad ogni rinnovo annuale del contratto di Assicurazione RCI, dovrà pervenire a questa Amministrazione copia del contratto medesimo.
- 5) Il presente provvedimento ha validità fino al 16.06.2016 e il suo eventuale rinnovo è subordinato alla presentazione di apposita domanda, almeno 180 giorni prima della relativa scadenza.
- 6) Le tipologie di rifiuti conferibili presso l'impianto e le operazioni consentite nelle aree specificate nella planimetria allegata, sono quelle individuate nella tabella seguente:

Codice CER	Descrizione	Causale di recupero
16 08 01	Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)	R12 - R13

- 7) La capacità complessiva istantanea della messa in riserva dei rifiuti conferiti in impianto (R13), e dello stoccaggio dei rifiuti prodotti dall'impianto (R13), non può superare le 30 tonnellate, (di cui al massimo 20 tonnellate prodotte in impianto).
- 8) La potenzialità complessiva di trattamento dei rifiuti per l'operazione di selezione e cernita (R12) non può superare le 3 tonnellate/giorno, e le 825 tonnellate/anno.
- 9) I rifiuti prodotti dall'attività dell'impianto, stoccabili presso l'impianto in messa in riserva (R13), nelle aree identificate nella planimetria allegata, nel rispetto dei quantitativi massimi di cui al precedente art. 14), sono quelli sotto elencati:

Codice CER	Descrizione
19 12 02	Metalli ferrosi (rivestimento metallico del catalizzatore)
19 10 06	Altre frazioni diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05 (monolita interno triturato)

- Eventuali altri rifiuti occasionalmente prodotti dall'attività autorizzata, diversi da quelli di cui all'elenco riportato nel presente articolo, potranno essere stoccati nel rispetto del quantitativo massimo individuato al punto 7), dando comunicazione alla Provincia a mezzo fax entro 48 ore dal momento in cui vengono generati.
- 10) Sia il campionamento che le analisi sui rifiuti devono essere eseguiti da un laboratorio accreditato.
 - 11) Le aree di stoccaggio dei rifiuti presenti in impianto dovranno essere chiaramente identificabili e munite di cartellonistica, ben visibile per dimensione e collocazione.
 - 12) La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi.
 - 13) I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro e che possono dare luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o tossici, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo che non possano venire a contatto tra di loro.
 - 14) I contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà.
 - 15) I recipienti, utilizzati all'interno degli impianti, e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni, che devono essere riportati nel registro delle manutenzioni. Detti trattamenti devono essere effettuati presso idonea area dell'impianto appositamente allestita e identificata o presso centri autorizzati.
 - 16) I tempi di stoccaggio di ogni singola partita di rifiuti non dovranno superare i 180 giorni; nel caso in cui, per ragioni tecniche od operative, si rilevasse l'esigenza di superare tale termine, dovrà essere richiesta una specifica deroga a questa Provincia, corredando la richiesta con una relazione tecnica da cui si evidenzino la provenienza e le caratteristiche del rifiuto nonché le ragioni che hanno motivato il prolungamento dello stoccaggio; in ogni caso, deve essere garantito il mantenimento delle condizioni di sicurezza e deve essere periodicamente verificato lo stato di usura dei contenitori.
 - 17) I rifiuti derivanti dall'attività dovranno essere avviati al recupero presso impianti autorizzati o operanti in regime di comunicazione, idonei alla loro ricezione.
 - 18) I rifiuti in ingresso all'impianto e ivi detenuti per la sola operazione di stoccaggio (R13) dovranno essere avviati a impianti che ne effettuano il recupero finale.
 - 19) La ditta Giglio Srl dovrà conservare in impianto, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 la documentazione relativa alla valutazione del rischio per l'utilizzo del trituratore/frantumatore e alla valutazione delle atmosfere esplosive dovute alla ricarica dei mezzi elettrici.

DISPOSIZIONI GENERALI

- 20) Dovranno essere assicurate l'incolumità fisica degli addetti, la sicurezza igienico-sanitaria di persone, animali e cose nonché la tutela ed integrità dell'ambiente in genere.
- 21) L'impianto deve essere gestito nel rispetto delle finalità enunciate dall'art. 178 del D.Lgs 152/06, nell'osservanza di quanto prescritto nel progetto approvato e nella presente autorizzazione. In particolare i

- rifiuti devono essere recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.
- 22) Le attività, i procedimenti e i metodi di gestione dei rifiuti non devono costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizio all'ambiente, e in particolare non devono creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora, causare inconvenienti da rumori e odori, danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.
- 23) La gestione di particolari categorie di rifiuti, per la quale siano o saranno emanate speciali disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, resta comunque assoggettata al loro integrale rispetto: copia della predetta normativa deve essere conservata presso l'impianto.
- 24) L'attività dovrà essere esercitata nel rispetto della vigente normativa in materia di emissioni di rumori, ed in considerazione della zonizzazione acustica comunale.
- 25) Il titolare dell'autorizzazione deve possedere i requisiti soggettivi stabiliti con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2005/00018 del 24.02.2005.
- 26) Dovrà essere comunicata entro 7 giorni, a questa Amministrazione, l'eventuale variazione del legale rappresentante della ditta, allegando opportuna documentazione idonea ad attestare l'avvenuta modifica e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del DPR n. 445/2000, in cui sia comunicato il possesso dei requisiti soggettivi stabiliti con la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2005/00018 del 24.02.2005 resa dall'interessato.
- 27) Il responsabile tecnico dell'impianto deve possedere i requisiti di idoneità stabiliti con deliberazione del Consiglio della Provincia di Venezia 20 aprile 2006, n. 31.
- 28) Dovrà essere comunicata entro 7 giorni, a questa Amministrazione, l'eventuale variazione del responsabile tecnico dell'impianto, sottoscritta per accettazione, indicando le generalità complete e allegando la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dall'interessato ai sensi del DPR n. 445/2000 di possesso dei requisiti previsti dalla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di verb. del 20.04.2006, n. 2005/00097 di verb. del 22.12.2005, come integrata con deliberazione n. 2006/00004 di verb. del 12.01.2006.
- 29) Dovrà essere comunicata, via fax, entro 48 ore a questa Provincia ed alla Provincia di provenienza per i successivi adempimenti, allegando copia della documentazione di trasporto, la mancata accettazione di singole partite di rifiuti, anche parziali, specificandone i motivi ed indicando nome o ragione sociale del produttore o detentore e del trasportatore, nonché le eventuali destinazioni alle quali i rifiuti stessi sono inviati, qualora queste ultime risultassero diverse dal produttore o detentore.
- 30) Eventuali rifiuti conferiti in impianto che, successivamente all'accettazione, siano identificati come non conformi, dovranno essere stoccati separatamente apponendo, in posizione visibile, un'etichetta o altro segnale ben riconoscibile, su cui dovranno essere indicati il codice del rifiuto, la dicitura: "rifiuto non conforme" e la motivazione della non conformità.
- 31) Sino alla completa operatività del SISTRI la ditta dovrà tenere il registro di carico e scarico di cui all'art.190 del D. Lgs. 152/2006 registrando ogni singola operazione di conferimento, recupero ed invio ad altri impianti riguardante ogni singola partita di rifiuti avviati allo smaltimento o al recupero, in modo tale da consentire l'identificazione della provenienza, della classificazione e della destinazione, nonché di tutte le operazioni di lavorazione o movimentazione interna a cui è stata sottoposta.
- 32) Dovrà essere conservata ed esibita a richiesta agli Enti di controllo la "documentazione di pesatura" relativa ai rifiuti in ingresso all'impianto.
- 33) Presso l'impianto dovranno essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti.
- 34) La ditta deve effettuare la pulizia giornaliera dei piazzali e riportare la relativa operazione nel registro di manutenzione.
- 35) In caso di chiusura definitiva dell'impianto dovrà essere assicurato lo smaltimento di tutti i rifiuti ancora stoccati, nonché la bonifica dei piazzali e della struttura edilizia esistente.
- 36) E' fatto obbligo alla ditta di rispettare, inoltre, le seguenti prescrizioni:
- dovranno essere assicurate l'incolumità fisica degli addetti, la sicurezza igienico-sanitaria di persone, animali e cose nonché la tutela ed integrità dell'ambiente in genere;
 - dovrà essere lasciata indenne la Provincia di Venezia da qualsiasi responsabilità derivante direttamente o indirettamente dall'attività di gestione di rifiuti dell'impianto;
 - dovranno essere rispettati e/o indennizzati i diritti e gli interessi in qualunque modo preesistenti o acquisiti da soggetti pubblici o privati nell'area interessata;
- 37) Dovrà essere tempestivamente comunicata, tramite fax, a questa amministrazione, nonché al comune di Torre di Mosto (VE) e all'ARPAV, Sezione Provinciale di Venezia, ogni anomalia o incidente che dovesse verificarsi presso l'impianto.
- 38) Dovrà essere garantita la presenza fissa, nell'orario di lavoro, di personale qualificato per i casi di emergenza. Dovrà essere assicurato, inoltre, un sistema di sorveglianza nelle ore di chiusura dell'impianto.

- 39) L'inosservanza delle disposizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporterà l'applicazione delle sanzioni di legge. Il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato previa diffida, in dipendenza dei riscontri delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalla normativa vigente in materia di smaltimento di rifiuti. Per quanto non previsto si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.
- 40) Sono fatte salve eventuali altre autorizzazioni in capo ad altri Enti.
- 41) Il termine della conclusione del procedimento pari a n. 90 giorni, al netto delle sospensioni previste per legge e fissato al 04/04/2013, risulta rispettato.
- 42) Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente da parte della Ditta interessata.
- 43) Il presente provvedimento viene consegnato alla ditta GIGLIO S.r.l. e trasmesso alla Regione Veneto Dipartimento Ambiente, al Dipartimento provinciale di Venezia dell'ARPAV, al Comune di TORRE DI MOSTO VE, all'ARPAV Servizio Osservatorio Suolo e Rifiuti di Treviso e all'AATO Venezia Ambiente.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE
 MASSIMO GATTOLIN
 atto firmato digitalmente

La presente copia composta di n. 6
 pagine è conforme all'originale informatico,
 sottoscritto digitalmente ai sensi del DPR
 445/2000.
 Venezia, il 2 MAR. 2013

Il funzionario tecnico
 D.SSA SOFIA MEMOLI

Sofia Memoli

PROVINCIA DI VENEZIA
 SETTORE POLITICHE AMBIENTALI

CONSEGNATO IL 7 9 MAR. 2013

